CONTRATTO

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE GLOBALE DELLA CASA DI RIPOSO COMUNALE "CASA ALBERGO AVIO GAZZA" SITA INVIA GARIBALDI 14 MONTEGROSSO D'ASTI (AT).

cig:

il Comune di Montegrosso d'Asti (C.F. e P.IVA 82000150050), con sede legale in Montegros
d'Asti in persona del Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Montegrosso d'As
in forza dell'art. 50, comma 10 del D.lgs. n.267/2000 e del Decreto sindacale
del del Comune di Montegrosso d'Asti, ed in rappresentanza dell'Ente suddetto,
seguito "Concedente";
e
, con sede a, in persona del legale rappresentante, iscritt
nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di, codice fiscale e partita IVA
n°_, in seguito "Concessionario".

Premesso che
> con Det. n. 61 del 29/06/2024, il responsabile del servizio Amministrativo del Comune d
Montegrosso d'Asti ha avviato la procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, po
l'affidamento della concessione di servizi globale della Casa di riposo "Casa Albergo Avio Gazza"
tramite la Centrale Unica di Committenza della Comunità Collinare Tra Langa e Monferrato, di
aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 de
D.Lgs. 36/2023. Con la medesima determinazione sono stati approvati i seguenti documenti:
capitolato tecnico e allegati; piano economico finanziario; schema di contratto di concessione; schema disciplinare di gara; schema bando di gara e allegati;
➤ La Stazione Unica appaltante della Comunità delle Colline Tra Langa e Monferrato ha emess
il seguenti atti:
> il canone di concessione a base d'asta, soggetto a rialzo, era pari a Euro 40.000,00_(_IV.
esclusa);
➤ l'aggiudicazione è stata disposta sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo

all'esito della disamina delle offerte presentate dagli operatori invitati, il Concessionario è

espresso in termini di rialzo sull'importo a base d'asta;

risultato il miglior offerente;

> il Comune ha accertato la sussistenza dei requisiti generali e speciali prescritti dalla disciplina di gara e dalla normativa vigente in capo al Concessionario;

	con	determinazio	one dell	a Centrale	Unica	di	Committenza	della	Comunità	Tra	Langa	e
Mo	nferra	ito n	_del	, efficace d	al	_sor	o stati approva	ti i ver	bali di gara,	depo	ositati ag	li
atti	dell'U	Jnione e disp	osto il pi	ovvedimen	to di pr	opo	sta aggiudicazi	one.				

Tutto ciò premesso,

Le parti, come in epigrafe individuate e rappresentate, convengono e si stipulano quanto segue.

ART. 1 - Condizioni generali

- 1. Le premesse, il capitolato speciale d'appalto ("Capitolato") e i relativi allegati, la documentazione di gara e l'offertatecnica ed economica del concessionario costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.
- 2. Ove non siano diversamente definiti dal presente contratto, si utilizzano qui i termini definiti dal Capitolato.
- 3. Il Concessionario garantisce-di essere in possesso al momento della stipula del Contratto e si impegna di rimanere in possesso per tuttala durata della concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto.

ART. 2 - Oggetto del contratto

- 1. Il presente Contratto di Concessione ha ad oggetto la gestione globale della Casa di Riposo "Casa Albergo Avio Gazza" in conformità a quantoprevisto nel Capitolato e a quanto offerto dal Concessionario stesso in sede di gara.
- 2. Il Concessionario accetta senza riserva alcuna la concessione oggetto del presente contratto e dichiara di assumerla con organizzazione di mezzi necessari e con piena assunzione del rischio operativo connesso alla sua gestione.
- 3. Il Concessionario gestisce il servizio nell'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti nelle specifiche materie oggetto di affidamento, nonché delle deliberazioni e delle determinazioni assunte dal Comune e degli obblighi derivanti dai documenti di gara e dal Capitolato. Inoltre, egli è responsabile:
- a) della conformità a quanto previsto ai Criteri Ambientali Minimi (cd. CAM) in materia di "Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari", di cui al D.M. n. 65 del 10 marzo 2020;
- b) della verifica che i prodotti offerti dai fornitori siano conformi ai Criteri Ambientali Minimi;
- c) del rispetto della gestione delle modalità di accesso degli ospiti per garantire che lo svolgimento del presente contratto rispetti, nei confronti degli ospiti, la massima efficienza ed efficacia fornendo,

pertanto, tutte le informazioni e i dati necessari o utili.

ART. 3 - Canone di concessione		
1. L'importo del canone annuale d	li concessione, a segu	ito dell'offerta di rialzo del%
ammonta ad €	(Euro), IVA esclusa, per
l'importo complessivo di €	, c	così come risulta da offerta economica
presentata in sede di gara, facente p	parte del presente con	tratto e ad esso materialmente allegata.
ART. 4 - Documenti facenti parte 1. Al presente contratto vengono al		i seguenti documenti, che le parti dichiarano
di conoscere ed accettare:		
> Capitolato (allegato sotto la l	lett. "");	
> Offerta Economica presentat	ta dal concessionario i	in sede di gara (allegata sotto la lett. "");
> Piano Economico Finanzia	rio (P.E.F.) ed event	tuale relazione accompagnatoria presentati
dalconcessionario in sede di gara (a	allegati sotto la lett. "_	
2. Si richiamano a far parte integra	nte del presente contr	ratto, pur non essendo ad esso materialmente
allegati, tutta la documentazione di	i gara, la documentazi	ione presentata dal concessionario in sede di
gara, nonché la garanzia definitiva	ı e le polizze assicurat	ive.
3. Il Concessionario si obbliga ad e	eseguire i servizi di cu	i al presente contratto alle condizioni offerte
in sede di gara. La documentazione	e di gara e l'offerta tec	cnica del Concessionario costituiscono parte
integrante e sostanziale del present	e contratto, pur non e	ssendo ad esso materialmente allegati, e che
qui si intendono integralmente trasc	critti, con rinuncia a q	ualsiasi eccezione.
ART. 5 - Durata		
1. La durata della concessione è	stabilita <u>in anni 5 (</u>	cinque), decorrenti dalla data distipula del
contratto ovvero, se anteriore, dalla	a data del verbale di av	vvio dell'esecuzione d'urgenza del contratto,
ai sensi dell'art. 17, comma 8, del	D. Lgs. 36/2023. In	fase di avvio, il Concessionario dovrà farsi
carico di garantire continuità assi	stenziale per gli uter	nti già presenti in struttura, senza ridurre o
interrompere l'assistenza.		
La durata del contratto potrà essere	e prorogata ai sensi de	ell'art. 2 del Capitolato.
Alla scadenza ovvero all'estinzion	ne della concessione	i beni oggetto della concessione e le opere
realizzate dal Concessionario entre	eranno nella piena ed e	esclusiva disponibilità del Concedente senza
obbligo di indennizzo ai sensi degl	li artt. 2, 18, 30 del Ca	apitolato.
ART. 6 - Garanzia definitiva		
1. Il Concessionario ha consegna	nto al Concedente la	garanzia definitiva n prestata da
, P.IVA E C		, con sede legale in,

Via_____, per l'importo di Euro _____ decorrente dalla data di sottoscrizione del

presente contratto.

- 2. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Concessionario e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni, fatta salva la risarcibilità dei maggiori danni e l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
- **3.** Il Concedente ha il diritto di avvalersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'individuazione di un nuovo gestore del servizio nell'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento del Concedente.
- **4.** Qualora il Concedente si avvalga in tutto o in parte della garanzia, il Concessionario reintegra la garanzia nel termine concesso dal Concedente.
- **5.** Il Concessionario si impegna a mantenere la suddetta garanzia definitiva per tutta la durata della concessione. Nel caso in cui tale garanzia debba essere prorogata di anno in anno a cura del Concessionario, lo stesso dovrà provvedervi tempestivamente e dovrà inviare al Concedente copia della quietanza del pagamento del relativo premio.

ART. 7 - Danni – Garanzie e polizze assicurative

- Il Concessionario è responsabile per i danni cagionati nell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art.
 del Capitolato.
- 2. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 27 del Capitolato, a scopo di garanzia per i danni cagionati nell'esecuzione, il Concessionario ha stipulato:

•	polizza assicurativa di responsabilità civile v	verso terzi (R.C.T.)	e responsabilità civile	verso
	prestatori dilavoro (R.C.O.) per sinistri person	e e/o cose n	rilasciata	dalla
	,emessa in data	_, con effetto dal	e termine,	
•	polizza assicurativa n	rilasciata dalla_		_,
	emessa in data, con effetto dal	e termine	_, contro i danni allastr	uttura,
	pertinenze, impianti, arredi ed attrezzature	messe a disposizio	one dal Comune da	rischio
	locativo, incendio, esplosioni, scoppi, terremo	oti, inondazioni ed	ogni tipo di evento sp	eciale,
	anche derivanti da dolo o colpa grave e con rir	nuncia espressa di riv	valsa contro il Comune	

3. Il Concessionario si impegna a mantenere le suddette polizze per tutta la durata della concessione.

ART. 8 - Tutela dei lavoratori

- 1. Il Concessionario si obbliga ad osservare, per i propri dipendenti, le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
- 2. Si dà atto che il contratto collettivo nazionale applicato dal Concessionario è il

seguente	come	previsto	dall'art.15.6	del
Capitolato.				

ART. 9 - Assunzioni obbligatorie

1. Si dà atto che il Concessionario ha dichiarato di non essere tenuto all'osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n° 68.

Oppure

1. Si dà atto che il Concessionario ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n.68.

ART. 10 - Clausola sociale e Piano di Assorbimento del personale

- 1. Al presente contratto di concessione si applica la "clausola sociale" come disciplinata al paragrafo 15.8 del Capitolato.
- 2. Il Concessionario a tal fine

dichiara di applicare le disposizioni sulla clausola sociale recate dal Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative del settore socio- sanitario-assistenziale educativo e di inserimento lavorativo – codice alfanumerico T151

oppure

dichiara di applicare le disposizioni sulla clausola sociale recate dal contratto collettivo nazionale applicato (CCNL_____) in quanto più favorevoli rispetto a quanto previsto nel CCNL indicato all'art.15.6 del Capitolato.

- 3. Il Concessionario si obbliga pertanto a rispettare quanto previsto nel "Piano di Assorbimento del personale del gestore uscente" come previsto dal Disciplinare di gara.
- 4. La violazione degli impegni assunti con il Piano di Assorbimento potrà comportare la risoluzione del rapporto contrattuale in essere.

Art. 11 – Clausole di legalità

Il Concessionario si impegna:

- a accettare e rispettare il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della
 Trasparenzaallegato al PIAO 2024-2026 del Comune di Montegrosso d'Asti, reperibile nella
 sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune e di impegnarsi a
 far osservaree a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta
 policy, pena la risoluzione del contratto;
- a segnalare al Comune qualsiasi tentativo di irregolarità, turbativa o distorsione durante
 l'esecuzione del Contratto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni
 tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
- nell'esecuzione della concessione, a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti, collaboratori
 e subcontraenti il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R.

n.62/2013;

- in relazione al presente contratto, a evitare conflitti di interesse con il Concedente.

ART. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

- 1. Il Concessionario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alle prestazioni oggettodella concessione. In particolare detti movimenti finanziari devono essere registrati su uno o più conti correnti bancari o postali, accesi pressobanche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
- **2.** Il Concessionario ha comunicato al Concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

ART. 13 - Pagamento del canone concessorio

- 1.Il canone annuo andrà versato in un'unica rata anticipata, entro il 30 novembre di ciascun anno, in seguito ad emissione da parte del Comune della fattura elettronica.
- 2. Decorso il primo anno il canone concessorio verrà aggiornato annualmente della quota media inflattiva sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie, operai ed impiegati calcolati a decorrere dal mese di attivazione della concessione.

ART. 14 – Riscossione delle rette

- 1. Le rette dovute dagli ospiti della struttura e determinate secondo l'art. 11 del Capitolato, costituiscono il compenso del Concessionario per tutte le prestazioni a suo carico.
- 2. La riscossione delle sarà a carico del Concessionario, in nessun caso il mancato pagamento della retta potrà essere oggetto di rivalsa nei confronti del Concedente.

ART. 15 - Provvedimenti per inadempienza agli obblighi contrattuali

- 1. Gli inadempimenti contrattuali, ferme restando le responsabilità civili e penali del Concessionario derivanti dall'esecuzione del contratto, comportano l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto come previsto nel Capitolato e dal successivo art. 18.
- 2. Resta impregiudicato il diritto del Concedente di domandare il risarcimento dei danni subiti.

ART. 16 - Divieto di cessione del contratto - Subappalto

- 1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
- 2. In considerazione della natura della presente concessione e della necessità che l'oggetto principale di essa venga assunto da un unico operatore economico per garantire l'ottimizzazione dei servizi e la piena assunzione del rischio operativo, è consentito il subappalto ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 esclusivamente per i servizi e lavori costituenti attività secondarie ricomprese nel contratto

di concessione.

3.	Il Concessionario,	come	indicato	in se	le di	offerta,	ha	dichiarato	di	avvalersi	della	possibilità	di
sul	bappaltare, nei limi	ti di le	egge, le s	eguen	ti pr	estazion	i:						

\triangleright	
>	
>	

- 4. L'affidamento in subappalto delle suddette prestazioni è subordinato alla previa autorizzazione del Concedente. A tal fine il Concessionario deposita presso il Concedente il/i contratto/i di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.
- 5. Il Contratto di subappalto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici.
- 6. Ai fini del rilascio della prevista autorizzazione il Concedente effettua i controlli necessari per verificare in capo ai subappaltatori il possesso dei requisiti generali nonché il possesso dei requisiti speciali e delle autorizzazioni eventualmente richieste in merito alle prestazioni oggetto del subappalto.
- 7. Il Concessionario è tenuto a comunicare al Concedente ogni modifica dei dati e delle informazioni relative ai subappaltatori che dovesse intervenire durante l'esecuzione della concessione; parimenti sarà tenuto ad ottenere l'autorizzazione dal Concedente con riferimento a eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nella concessione. Tali disposizioni non si applicano ai fornitori.
- 8. In considerazione delle caratteristiche della Concessione, in cui non sono previsti pagamenti a favore del Concessionario, nulla è dovuto dal Concedente ai subappaltatori per le prestazioni dagli stessi eseguite.

ART. 17 - Verifiche e controlli

Il Concessionario deve rendere edotto il Concedente dell'andamento dell'attività attraverso gli adempimenti di cui all'art. 31 del Capitolato.

ART. 18 - Penali

- 1. In caso di violazione da parte del Concessionario degli obblighi che derivano dal presente contratto, il Concedente applica le penali previste all'art. 28 del Capitolato previa contestazione ai sensi del successivo comma 2.
- 2. Al riscontro di eventuali violazioni, il Concedente provvederà a contestarle per iscritto al Concessionario affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Il Concedente assegna al Concessionario un termine congruo, comunque non superiore a 15 giorni, per le relative controdeduzioni e motivazioni in ordine all'inadempienza contestata. Decorso inutilmente tale termine o ritenuto che le controdeduzioni non

possano essere accolte, si provvederà ad applicare le penali previste all'art. 28 del Capitolato.

Art. 19 Risoluzione e recesso del contratto - Clausola risolutiva espressa.

- 1. Le ipotesi di risoluzione e di recesso sono disciplinate all'art. 29 del Capitolato.
- 2. Il Concedente ha facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall'art. 29 del Capitolato, ai sensi dell'art. 1453 del c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto di diritto.
- 3. In caso di risoluzione per inadempimento il Concedente provvederà all'escussione della garanzia definitiva costituita dal Concessionario, fatto salvo l'ulteriore risarcimento dei danni in ordine alla mancata corretta esecuzione del contratto nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempimento del Concessionario, ivi compresi gli oneri per l'eventuale espletamento di una nuova gara.
- 4. Clausola risolutiva espressa: ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile le Parti convengono espressamente che il Concedente può risolvere di diritto del presente Contratto senza preavviso e senza previa contestazione anche al verificarsi di una sola delle cause di seguito elencate:
- a) fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo nei confronti del Concessionario, salvo il caso di concordato con continuità aziendale;
- b) decadenza o revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di RSA e RAB da parte dell'autorità competente;
- c) impiego irregolare di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria (lavoro nero) e violazione di obblighi in materia di lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
- d) subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto;
- e) grave danno alle persone, lavoratori o terzi, conseguente a violazione delle norme in materia di sicurezza, ovvero da comportamenti dolosi e colposi nell'esecuzione delle prestazioni;
- f) qualora il Concessionario abbia mancato di ottemperare a quanto richiesto dal Concedente a seguito di una diffida ad adempiere.

L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione del Concedente della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata entro 30 giorni dall'evento.

Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal Concessionario.

In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente:

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subenti dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;

- (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
- (iii) le penali a carico del Concessionario.
- 3. Per quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano le norme contenute nel Codice Civile.

ART. 20 -Rischio ed equilibrio economico/finanziario della concessione

- 1. È onere del Concessionario effettuare le proprie valutazioni tecniche ed economiche per garantire l'impegno assunto in sede di offerta e gestire la Struttura.
- 2. Il Concessionario può domandare la revisione del contratto al ricorrere dei presupposti e alle condizioni di cui all'art. 192 del Codice.
- 3. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio Economico Finanziario, le Parti possono recedere dal Contratto.

ART.21 - Modifiche del contratto

Il contratto di concessione può essere modificato senza una nuova procedura diaggiudicazione nei casi indicati all'art. 189 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 22 - Definizione delle controversie

Eventuali controversie tra le parti in relazione alla concessione oggetto del Capitolato o derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del contratto saranno di esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro sarà quello territorialmente competente per il Comune di Montegrosso d'Asti.

ART. 23 - Spese di contrattuali

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria, ecc.), comprese quelle eventualmente occorse per lagara, sono a carico del Concessionario.

ART. 24 - Norma di rinvio

- 1. La concessione oggetto del presente contratto viene affidata ed accettata sotto la piena ed assoluta osservanza delle norme del Capitolato, le cui disposizioni s'intendono espressamenterichiamate nel presente contratto.
- 2. Per quant'altro non previsto nel presente contratto si applicano il Codice dei contratti pubblici e/o altri atti attuativi comunque denominati, il codice civile e le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART. 25 - Trattamento dei dati personali

1. Il conferimento dei dati personali del Concessionario è obbligatorio ai sensi di legge, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.

- 2. Il Concessionario è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza ai sensi dell'art. 33 del Capitolato.
- 3. Ai sensi dell'art. 32 del Capitolato, il titolare del trattamento dei dati relativi al presente contratto è il Comune di Montegrosso d'Asti.

L'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE	
IL CONCESSIONARIO	
	_